

Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta

STATUTO

CENNI STORICI

Il paese si trova a circa 600 m s.l.m., all'interno del cratere dell'antico omonimo vulcano, sulle pendici orientali del monte Santa Croce, che ne costituisce il cono terminale. La zona è coperta da castagneti. Il territorio del comune fa parte del Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano.

Nel territorio della conca vulcanica esistono tracce di insediamenti ausoni o aurunci, con tracce di mura in opera poligonale, attribuite al VI-V secolo a.C., sul monte La Frascara ("Orto della Regina") e sul monte Santa Croce, forse riferibili a semplici postazioni militari di difesa.

I ritrovamenti di iscrizioni e monete sembrano indicare la presenza di un insediamento già nel III secolo d.C., ma l'attuale abitato è attestato solo a partire dal X secolo. Il nome (Roccae Monfinum che prende il nome dalla rocca della mia Fina) deriva dall'originario toponimo del monte Santa Croce, che in documenti intorno all'anno 1000 viene chiamato "monte Fino". Fu in possesso feudale dei Marzano e dei principi di Stigliano. Tra Trecento e Quattrocento assunse importanza con l'istituzione di un mercato settimanale (dal 1352) e di una fiera annuale.

Nel 1618 entrò in possesso di una nipote di papa Clemente VIII, Elena Aldobrandini. Nel 1656 un'epidemia di peste uccise gran parte della popolazione. Sotto il dominio borbonico divenne "Terra regia", diretto possesso del sovrano.

Vi nacque Nicola Amore (1830-1894), emerito Sindaco di Napoli.



APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 07/08/2012

TITOLO I
CAPO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Funzioni

1. Il Comune di Roccamonfina è Ente Locale rappresentativo della collettività dei cittadini, cura gli interessi e promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico della città. Valorizza le istanze politiche, culturali e socio-economiche nel quadro della libertà e della uguaglianza ai fini della tutela e del progresso della dignità umana.
2. Il Comune di Roccamonfina è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie o conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Finalità - Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune promuove la crescita economica e civile della Comunità Roccana; ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. Promuove e favorisce le iniziative poste in essere da associazioni e enti rivolte a realizzare gli obiettivi indicati dal presente Statuto.
2. In particolare, il Comune indirizza la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Concorre alla tutela del territorio, del patrimonio storico, artistico ed ambientale, incentivando particolarmente la razionale utilizzazione dell'area montana, alla quale riconosce ruolo rilevante nel processo di crescita economica e sociale della collettività.
 - b. Promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente e la qualità della vita.
 - c. Contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività ed incentiva, per quanto di sua competenza, la medicina sociale, scolastica e sportiva, in stretta collaborazione con l'A.S.L. di appartenenza.
 - d. Garantisce a tutti i cittadini pari condizioni d'istruzione scolastica, di opportunità culturali, di promozione delle attività motorie e sportive, di integrazione sociale e di accesso al lavoro.
 - e. Promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, tutelandone i diritti e la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale.
 - f. Concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi.
 - g. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, agli indigenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie che operano senza fini di lucro.
 - h. Stabilisce gli interventi per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale, per il consolidamento del suolo ed il regime delle acque.
 - i. Riconosce alla Associazione Pro Loco di Roccamonfina il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione delle attività turistiche.
 - j. Riconosce, valorizza e promuove l'Ente Morale "Nicola Amore" e i propri fini istituzionali.
 - k. Tutela gli emigrati in Italia e all'estero originari di Roccamonfina, promuovendo particolarmente i loro contatti con la nostra Comunità.
 - l. Valorizza il principio di pari opportunità fra uomo e donna, nel rispetto delle peculiarità di entrambi, anche attraverso azioni che favoriscano la partecipazione femminile all'attività amministrativa.
 - m. Favorisce il potenziamento delle forme collaborative con la Comunità Montana, l'Ente Parco, i Comuni limitrofi e gli altri Enti presenti sul territorio.
3. Inoltre, il Comune riconosce:

- a. La centralità della dignità del cittadino che è il soggetto della gestione democratica, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, fra le quali la famiglia occupa un posto di primario rilievo; ne assicura la più ampia partecipazione come valore fondamentale della vita della comunità locale.
 - b. Le libere forme associative come realtà intermedie fra le istituzioni ed il singolo cittadino.
 - c. L'importanza della tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio, preservandole da ogni forma di utilizzo che ne comprometta l'integrità e gli equilibri biologici, anche mediante apposite convenzioni con i privati o partecipazione anche con i privati a società per azioni a prevalente capitale pubblico.
4. Il Comune, altresì, ispira la sua azione ai seguenti principi:
- a. Indirizza la sua attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino.
 - b. Promuove la solidarietà della Comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più deboli e valorizza le diverse culture che nella città convivono.
 - c. Assume le esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dei lavoratori, come elemento fondamentale per l'organizzazione dei tempi e delle modalità della vita cittadina.
 - d. Promuove patti di gemellaggio con città di altri Paesi europei ed extraeuropei per valorizzare ogni forma di collaborazione, amicizia e solidarietà tra i popoli e le culture, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno con circolare 27-8-1990, n. 80-202674.
5. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e religiose operanti sul suo territorio.

Art. 3

Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Roccamonfina si estende per 30,93 Km², il suo territorio si identifica con le mappe catastali comprendenti i **fogli** dal n°1 al n°28 e confina con i seguenti Comuni: Torano a sud, Galluccio e Conca della Campania a nord, Marzano e Caianello ad est, Sessa Aurunca ad ovest.
2. Il Comune comprende il capoluogo, denominato Roccamonfina, e le seguenti frazioni: Gallo, Cembali, Giglioli, Fontanafredda, San Domenico, Cese, Filorsi, Torano, Garofali, Tavola, Tuoro di Tavola, Tuorisichi, Cicioni. Comprende, inoltre, i seguenti nuclei: Ausoni, Cari, Quirini I, Quirini II, Quirini III, Coletti, Campetto o Campomarino, San Pietro, Capierni.
3. La sede comunale è sita in Roccamonfina, via Municipio n°8.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, comunque all'interno del territorio comunale.
5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso e le cui modalità di utilizzazione sono dettate da specifico Regolamento.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "COMUNE DI ROCCAMONFINA".
7. Lo stemma, contornato da due serti di alloro, raffigura, su sfondo azzurro, tre colli sormontati da una torre ai lati della quale compaiono da sinistra le lettere maiuscole **L-A-M-F**.
8. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune, così come disciplinato dalla legge.
9. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4

L'informazione

1. Il Comune riconosce fondamentale l'uso dell'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti della civica amministrazione.
2. Istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, con le finalità di realizzare un servizio di informazione al cittadino più snello ed efficiente, in grado di offrire adeguati livelli di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

3. Periodicamente relaziona e informa sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
4. Attua forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal relativo Regolamento.
5. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, dei manifesti e degli avvisi che a norma di Legge, di Statuto e di Regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
6. Istituisce apposito ufficio di informazioni e reclami.

CAPO II TUTELA DELLA PERSONA E DEL TERRITORIO

Art. 5

Principi generali

1. Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza, la lotta alla criminalità organizzata; riconosce la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si forma l'uomo e si esprime il cittadino.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana.

Art. 6

Diritti dei minori

1. Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti enunciati nella "*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino*", garantendo ad ogni bambino, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, prescindendo dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza i diritti costituzionali ampliati ed esplicitati nella Convenzione .
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto: alla vita; al nome; alla famiglia; alla libertà di espressione; alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione; all'istruzione; alla libertà di associazione; al gioco.
3. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

Art. 7

Solidarietà sociale

1. Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

Tutela delle "Diversità".

1. Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
 - a. realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
 - b. assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;

- c. garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando l'istituzionalizzazione attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
- d. assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
- e. promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola, e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
- f. garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- g. promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Pace, cooperazione, europeismo

1. Il Comune - in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici) - riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 10

Diritto all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.
3. Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4. L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5. Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.

Art. 11

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e sorgive.

Art. 12

Promozione dei beni culturali e del turismo

1. Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità. Al tal fine il Comune tutela il patrimonio artistico e culturale, la lingua, il

costume, le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo e predispone le misure e le strutture necessarie per la loro fruizione.

2. Il Comune promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.

Art. 13

Promozione delle attività sportive e ricreative

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento idoneo per la prevenzione delle devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune può istituire appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3. Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito Regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Art. 14

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata, miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività, favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.
6. Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permuta ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 15

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità, quale organo consultivo del consiglio e del Sindaco.
2. Tutte le elette del Consiglio entrano di diritto nella commissione.
3. La composizione totale rispetterà la rappresentanza proporzionale dei gruppi.
4. La commissione elegge al proprio interno un presidente.
5. La commissione formula al consiglio e al Sindaco proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità, ivi compresa la promozione della presenza femminile nelle giunte e negli organi collegiali del comune, negli enti, istituzioni, aziende da esso dipendenti, nonché nella struttura dell'ente.
6. Ai sensi del successivo art.25 comma 5, possono partecipare alle sedute della Commissione Pari Opportunità il Sindaco e l'assessore competente.
7. Il Sindaco e la giunta comunale consultano preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni positive di pari opportunità.

8. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale e al termine del mandato redige una relazione conclusiva sull'attività svolta.
9. Il funzionamento è disciplinato dall'apposito Regolamento.
10. Nel caso di mancata rappresentanza femminile all'interno del consiglio comunale non sarà istituita la Commissione Pari Opportunità bensì dovrà essere attivato il Comitato pari opportunità.

Art. 16

Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997 n°59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
 - a. L'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b. La promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992 n°498;
 - c. Le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 17

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs.n°196/2003 e su successive modifiche e integrazioni.

Art. 18

Gestione associata

1. Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti Pubblici dando ottemperanza alle leggi cogenti nella materia concernente la gestione della funzioni e dei servizi, tempo per tempo, (D.L.78 e L. 122/2010 D.L. 138 e 148/2011)
2. Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. Per la gestione di ogni nuovo compito, funzione o servizio attribuito da leggi o da provvedimenti amministrativi, il Comune dovrà anche valutare l'opportunità di utilizzare una delle forme di gestione associata e, solo a seguito di una motivata valutazione negativa, realizzerà una gestione in forma non associata.

Art. 19

Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti, anche stimolando la gestione diretta da parte di formazioni sociali.
2. Nella gestione dei servizi, il Comune può adottare la forma della gestione diretta o può ricorrere alla concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal Regolamento e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. In tal caso l'ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 20

Consiglio – Giunta – Sindaco

1. Sono organi del Comune: Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo – programmazione - controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, opera attraverso deliberazioni collegiali e collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, il capo dell'amministrazione comunale e l'ufficiale di governo per le funzioni di competenza statali.
5. Il Sindaco nomina la giunta, organo collegiale di Governo con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22

Poteri

1. Il Consiglio Comunale dura in carica 5 anni, la sua composizione numerica è determinata dal D.L. 138/2011, che prevede n. 7 Consiglieri. L'elezione del Consiglio è disciplinata dalle disposizioni e dalle norme delle leggi regionali vigenti.
2. La qualità di Consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale, che ha anche il valore di atto ricognitivo della volontà popolare espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surroga, dall'adozione della relativa delibera.
3. Il consiglio comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
5. Il Consiglio Comunale può avere un Presidente eletto tra i suoi membri, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il consesso. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
6. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o a seguito di decadenza dalla carica di consigliere.

7. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio o del Sindaco, l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vicesindaco
8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, del Sindaco e del Vicesindaco, l'adunanza del Consiglio è presieduta dall'Assessore più anziano d'età.
9. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. Chi presiede il Consiglio, inoltre:
 - a) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
 - b) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale."
10. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e del presente Statuto.
11. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
12. Il consiglio comunale, entro 60 giorni successivi all'insediamento, discute ed approva, sulla base di una proposta presentata dalla giunta, il programma amministrativo per l'intera durata del mandato amministrativo.
13. Il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione della delibera di riequilibrio della situazione finanziaria, verifica l'attuazione del programma amministrativo di mandato, anche per singoli settori.

Art. 23

Prima adunanza

1. Alla prima adunanza il nuovo Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede all'esame della eleggibilità e compatibilità degli eletti. Quindi procede alla convalida degli eletti ed agli altri adempimenti previsti dalla legge.
2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.
4. Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 24

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, l'individuazione del giorno dell'adunanza.
2. Se ne fa richiesta un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 25

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, di concerto con il segretario comunale, secondo le norme del Regolamento.
2. Gli atti dell'ordine del giorno e le proposte della Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale devono essere depositate per essere presi in visione dai Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta consiliare.

Art. 26

Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente e alla verifica degli equilibri di bilancio.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.
4. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri ovvero a indirizzo diverso, comunicato con lettera raccomandata, dai Consiglieri stessi. Esso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
5. La notifica potrà essere effettuata anche tramite fax o e-mail all'indirizzo informatico che i Consiglieri procureranno di depositare presso l'Ufficio Protocollo.
6. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

Art. 27

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati, senza considerare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, né in prima né in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno, salvo la presenza di tutti i Consiglieri in carica alla seduta e l'approvazione all'unanimità della deliberazione di integrazione dell'ordine del giorno.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b. gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Art. 28

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 29

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il voto a scrutinio segreto avviene nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 30

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Sindaco, almeno 10 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle linee programmatiche, deposita il documento presso l'Ufficio Segreteria. L'Ufficio Segreteria, contestualmente, provvede a dare comunicazione a tutti i Capigruppo dell'avvenuto deposito. Ciascun Consigliere Comunale, compresi quelli di minoranza, può proporre integrazioni, adeguamenti, modifiche mediante presentazione di emendamenti in forma scritta, corredati dai relativi pareri dei Responsabili entro e non oltre il quinto giorno successivo al deposito del documento programmatico.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 novembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero

emergere o acuirsi in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 31

Commissioni Consiliari permanenti e speciali

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari consultive permanenti, in cui sono presenti, a rappresentanza proporzionale, tutti i gruppi consiliari. Tali Commissioni hanno carattere consultivo e propositivo.
2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza, sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste della commissione il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali.
5. Il Sindaco e l'assessore competente possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti e speciali, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti e speciali non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. La partecipazione dei Consiglieri e degli assessori ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e circoscrizionali formalmente istituite nonché a quelli delle commissioni comunali previste dalla legge, nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione ai lavori del Consiglio.

Art. 32

Commissioni ispettive

1. Commissioni ispettive possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Nel caso in cui la proposta di commissione ispettiva venga respinta, tale rigetto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e pubblicato per 15 gg. Consecutivi all'albo pretorio.

Art. 33

Prerogative delle minoranze

1. Il Regolamento sul funzionamento del consiglio definisce le prerogative della o delle minoranze consiliari.
2. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo e di indagine è affidata ad un Consigliere appartenente alla o alle minoranze consiliari.

Art. 34

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

SEZIONE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35

Status ed attribuzioni dei Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge e, nell'ambito delle sue previsioni, dal Regolamento adottato dall'ente.
5. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni comunali delle quali fanno parte.
6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato; copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. Il Consigliere esercita il diritto di proposta deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
9. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento del consiglio Comunale.
10. Ogni Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
12. I Consiglieri Comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:
 - a. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b. copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - c. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il Consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.
13. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
14. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri Comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
15. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio di segreteria.
16. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Sindaco diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni.
17. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio a cura del presidente

del consiglio comunale.

Art. 36

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare singoli Consiglieri Comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito evitando il cumulo degli incarichi. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 37

Indennità dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco.
2. Per l'indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Dimissioni dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i Consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il Sindaco le comunica al Consiglio per la surrogazione.
2. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del Consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
3. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del Consiglio stesso.

Art. 39

Decadenza dei Consiglieri Comunali per mancata partecipazione alle sedute

1. Nei confronti dei Consiglieri Comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, il Consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a. tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b. quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al Sindaco ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del Consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza assoluta dei presenti alla seduta del consiglio, la decadenza. Il Consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
5. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del Consiglio Comunale, che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.

Art. 40

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da almeno due Consiglieri. I gruppi costituiti nominano formalmente un capogruppo e ne comunicano le generalità ed il recapito al Sindaco ed al Segretario Comunale per le comunicazioni ad essi dirette.
2. Il Gruppo Consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere, purché sia l'unico eletto in una

lista presentatesi alle elezioni comunali.

3. Può essere costituito il gruppo misto per i Consiglieri che non si riconoscono nei gruppi formalizzati in Consiglio. Il gruppo misto può essere costituito anche da un solo Consigliere.
4. Ai gruppi consiliari devono essere assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, ovviamente nell'ambito delle disponibilità dell'ente.
5. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

SEZIONE III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale che collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di **due** assessori, tra cui il Vice-Sindaco. Essi sono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri.
5. Possono essere eletti Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, che non abbiano partecipato alle ultime elezioni amministrative, quando per particolari competenze professionali, tecniche e scientifiche, se ne renda opportuna la elezione in relazione all'attuazione di specifici e particolari programmi e progetti contenuti nel documento programmatico.
6. Il numero degli Assessori esterni non può essere superiore **alla metà** dei componenti della Giunta.
7. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 42

Gli Assessori

1. Il Sindaco assegna ad ogni Assessore, con suo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 43

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. L'Assessore può presentare le dimissioni per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela diretta e collaterale entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione

degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 44

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
3. Gli assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco contestualmente all'atto di nomina.
5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco svolge le funzioni di rappresentante legale dell'Ente l'Assessore più anziano di età.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche nella sua prima adunanza.
7. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività. Compie tutti gli atti di indirizzo, programmazione o controllo politico amministrativo che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
8. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne coordina e controlla l'attività e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
9. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
10. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno, eventualmente arrotondata aritmeticamente per eccesso, dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
11. Alle sedute della giunta, su invito, può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.
12. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
13. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
14. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori votanti.
15. Le deliberazioni della Giunta sono comunicate ai capigruppo e messe a disposizione dei singoli Consiglieri all'atto della pubblicazione e possono essere visionate e scaricate dall'albo on-line

Art. 45

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale od ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2. La Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c. elabora le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f. nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;
 - g. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi

- economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dell'apposito Regolamento;
- h. approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non sono espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l. approva il P.E.G. su proposta del Responsabile dell'area Economico Finanziaria;
 - m. autorizza l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 46

Decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 47

POTESTA' REGOLAMENTARE

I Regolamenti

3. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, i Regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.
4. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati presso la segreteria comunale, alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso del deposito nonché pubblicati all'albo on-line.
5. I Regolamenti, salva diversa disposizione legislativa, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

SEZIONE IV

IL SINDACO

Art. 48

Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica ed è membro del Consiglio Comunale.
3. Nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Comunale e, comunque, non oltre sessanta giorni dallo svolgimento della elezione del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il **programma operativo**, articolato secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative al mandato.
5. Il Sindaco, su proposta della Giunta, proclama il lutto cittadino in particolari occasioni.
6. Il Sindaco attribuisce la Cittadinanza Onoraria, proposta dalla Giunta e deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco.
7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
8. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vice Sindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il rendiconto sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 49

Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. In particolare il Sindaco:
 - a. Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della Legge n. 142/90 e s. m. e i;
 - d. Adotta le ordinanze ordinarie e quelle contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e. Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
6. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5, con l'arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri;
 - b. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 50

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso che questi sia temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 51

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il

Sindaco.

3. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari entro 24 ore successive.
4. Il Consiglio Comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio Comunale delibera a voto palese per appello nominale.
6. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
7. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

Art. 52

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci e irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 53

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco assegna, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 54

Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui esista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o di affini entro il quarto grado.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

SEZIONE I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 55

Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini come valore fondamentale della vita della comunità locale, per cui promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo, in relazione all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, in osservanza dei principi stabiliti dalla Legge n. 241/90.
3. Tutta l'attività amministrativa comunale è pubblica, così come sono pubblici i relativi atti e provvedimenti, eccezione fatta per quelli espressamente dichiarati non pubblici da esplicita previsione di legge o regolamento o per effetto di temporaneo e motivato provvedimento del Sindaco. Non possono comunque essere coperti dal segreto gli atti di competenza del consiglio comunale dopo la loro approvazione, nonché i contributi, le concessioni, i sussidi ed i finanziamenti comunque denominati.
4. Il Comune promuove la più ampia informazione in ordine ai propri atti, anche mediante pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, con particolare riguardo ai seguenti provvedimenti: bilanci preventivi e conti consuntivi; atti di pianificazione territoriale ed urbanistica; valutazioni di impatto ambientale relative ad opere pubbliche; Regolamenti; politiche socio-assistenziali.
5. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali all'azione amministrativa il Comune pubblicherà un bollettino periodico sugli atti di interesse collettivo.

Art. 56

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e dei bambini.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 57

Forum dei giovani

1. È istituito il Forum dei giovani, organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche.
2. Il Regolamento ne specifica i compiti, i poteri e le modalità di elezione dei suoi organi sociali.

SEZIONE II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 58

Associazionismo

3. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. In particolare riconosce e valorizza libere forme di associazioni nonché la formazione di organizzazioni no profit che perseguano, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile e del patrimonio culturale ed artistico, come strumento di partecipazione alla vita amministrativa da parte della collettività.
4. A tal fine la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
5. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e dell'atto costitutivo e comunichi il nominativo del legale rappresentante.
6. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
7. Il Comune istituisce albi delle associazioni registrate, distinti in relazione alle finalità perseguite, e verifica costantemente il sussistere dei requisiti richiesti dalla legge.
8. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

9. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 59

Diritti delle associazioni

10. Ciascuna associazione regolarmente inserita in uno degli albi comunali ha diritto di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
11. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
12. I pareri devono pervenire all'ente entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 60

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni, con esclusione dei partiti politici, strutture, beni o servizi in modo gratuito da destinarsi esclusivamente allo svolgimento dell'attività associativa.
2. La Giunta comunale, pur privilegiando gli interventi di cui al precedente comma, può erogare alle associazioni contributi economici finalizzati alla realizzazione di rilevanti iniziative di crescita sociale, economica e culturale della comunità che attengono agli indirizzi programmatici approvati in Consiglio Comunale.
3. La modalità di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente e di erogazione dei contributi sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in natura o denaro dall'ente devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego a trasmetterlo all'Ente.

Art. 61

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

SEZIONE III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 62

Consultazioni

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini e li chiama ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione.
2. A tal fine il Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari e la Giunta promuovono periodiche audizioni delle forze economiche e produttive e dei soggetti sociali operanti sul territorio che possano contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, a ricercare le soluzioni più appropriate e rappresentative.
3. Il Comune, inoltre, dispone forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale o ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, al fine di conseguire la migliore conoscenza dei problemi sociali, civili ed economici della comunità.
4. Le forme delle consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi, nell'interesse di questi ultimi.

Art. 63

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni deve avvenire con precisi elementi di identificazione dei soggetti sottoscrittori in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli spazi disciplinati a tale scopo ed all'albo on-line, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun Consigliere può richiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale da convocarsi entro 30 giorni

Art. 64

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 50, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta

Art. 65

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa purché ne abbia uno specifico interesse.
2. La risposta deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo del Comune della stessa.

Art. 66

Registro delle petizioni, delle proposte e delle istanze

1. L'Ufficio "Relazioni con il pubblico" provvede alla raccolta delle istanze, delle petizioni e delle proposte pervenute agli organi comunali e inserisce in un apposito registro i loro estremi, l'iter di esame delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.
2. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

Art. 67

Referendum

1. Un numero di elettori non inferiore a 500, nonché il Consiglio Comunale, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. I referendum su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività sono rivolti a coordinare gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
3. Sono ammessi i referendum consultivi, abrogativi e propositivi. Non possono essere oggetto di referendum abrogativi e propositivi le seguenti materie:
 - ✓ Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;
 - ✓ Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - ✓ Elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - ✓ Tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
 - ✓ Ordinamento degli uffici e dei servizi, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - ✓ Polizia locale;

- ✓ Proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
- ✓ Oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

Art. 68

Referendum (procedimento)

1. I referendum sono indetti dal Sindaco quando lo richieda almeno 500 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o, nel caso di referendum consultivi, su richiesta del Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco.
2. Quando la proposta comporti l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o la revoca di atti amministrativi a contenuto generale, esse devono essere puntualmente indicate.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. I promotori dei referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare.
6. Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

Art. 69

Svolgimento del referendum

1. I referendum sono indetti tra il 10 aprile e il 10 giugno o fra il 10 settembre e il 10 novembre di ogni anno e non possono svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione referendaria in un anno.
3. La Giunta costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso lo svolgimento del procedimento elettorale.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le modalità e i termini di raccolta delle firme, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e gli altri aspetti relativi alla consultazione referendaria sono disciplinati da apposito Regolamento.
6. La Commissione consiliare referendaria esamina gli accertamenti eseguiti dall'ufficio, verifica la validità della consultazione e ne proclama il risultato.
7. Gli organi del comune, ciascuno per le rispettive competenze, devono adottare i provvedimenti necessari e consequenziali al risultato referendario entro 60 giorni dalla sua proclamazione.
8. Nell'ipotesi di referendum consultivo, qualora la proposta sia stata approvata, il Sindaco deve proporre al Consiglio comunale deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
9. La deliberazione sarà validamente assunta con il voto favorevole dei 2/3, con l'arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 70

Sospensione e revoca del referendum

1. Il Sindaco, sentita l'apposita commissione e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
 - ✓ Sia stato deliberato l'atto oggetto della proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - ✓ Sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
 - ✓ Sia stata accolta dall'amministrazione comunale la proposta referendaria.

SEZIONE IV

AZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Art.71

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e nel giudizio instaurato il Comune è liticonsorte necessario.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 72

Diritto di accesso agli atti

1. I cittadini, singoli o associati, hanno libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali per la parte afferente all'attività dell'ente Comune.
2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento.
4. I cittadini, inoltre, hanno diritto al rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 73

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all'interessato.
3. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti e, altresì, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge.
4. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti previsti dalla legge e da apposito Regolamento.
5. I conferimenti di contributi ad enti e associazioni o a privati devono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo pretorio.
6. Il Regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo e prevede, altresì, l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio Stampa, organo di pubblicizzazione e di informazione sugli atti e sulle attività promosse dagli organi istituzionali.
7. È istituito il Bollettino di informazione comunale, utile strumento di pubblicizzazione e di diffusione delle attività amministrative svolte dagli organi istituzionali. L'Ufficio Stampa ne curerà la redazione e la propagazione avvalendosi delle attrezzature e dei mezzi economici che saranno appositamente destinati a tale iniziativa.

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 74

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 75

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 76

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - ✓ in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un' istituzione o un'azienda;
 - ✓ in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - ✓ a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - ✓ a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - ✓ a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali e delle istituzioni.

Art. 77

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 78

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle Aziende Speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle Aziende Speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 79
Istituzione

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o controllo dell'Istituzione.
7. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 80
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 81
Convenzione

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 82
Consorzi

1. Il Comune può partecipare, nei limiti previsti dalla legge, alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, senza computare il Sindaco, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 83
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
- 4.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI

Art. 84

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del per personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 85

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 86

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi, nell'ambito delle proprie autonomie organizzative e normative, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 87

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del Comparto Enti Locali.

Art. 88

Organizzazione del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 89

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'idoneità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 90

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale. Sono nominati con decreto del Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi, secondo i criteri e le norme dettate dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Art. 91

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e di canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni, qualora le stesse non siano state attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale:
 - ✓ Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - ✓ Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - ✓ Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - ✓ Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - ✓ Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - ✓ Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - ✓ Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n. 142/1990;
 - ✓ Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
 - ✓ Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;
 - ✓ Forniscono al Sindaco ed al Segretario comunale, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
 - ✓ Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;
 - ✓ Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - ✓ Rispondono, nei confronti del Sindaco e del Segretario Comunale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che **precedono** al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente direttive per il loro corretto espletamento.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
7. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga di ogni diversa disposizione.

Art. 92

Avocazione – sostituzione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti e i provvedimenti.
2. Il Sindaco può disporre che, in caso di assenza o impedimenti nell'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli stessi siano sostituiti dal dipendente di categoria immediatamente inferiore presente nell'ambito della medesima struttura organizzativa, preferendosi, a parità di categoria, quello con anzianità di servizio maggiore.

Art. 93

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere al di fuori della dotazione organica, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni.
5. Il Sindaco, in caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi di legge.
6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 94

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 95

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 96

Segretario Comunale

2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 97

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime le valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica la scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 98

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea in giurisprudenza.
2. Il vice Segretario Comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 99

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno.

Art. 100

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra stabilita per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passiva secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 101

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
4. Il Consiglio Comunale approva il piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n°133/2008.

Art. 102

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il termine di cui al presente comma può essere differito.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 103

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 104

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 105

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge;
2. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi istituito ai sensi di legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 106

Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.

Art. 107

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio delle funzioni.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 108

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4 della legge 241/90.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 109

Pubblicità delle spese elettorali

1. All'atto del deposito delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle candidature alla carica di Sindaco, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.
2. Il bilancio preventivo di cui al comma precedente deve essere pubblicato attraverso affissione all'Albo pretorio del Comune.
3. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale il Sindaco e ciascun Consigliere comunale dovrà presentare alla segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.
4. Allo stesso modo, dovrà essere presentato il rendiconto delle spese per la campagna elettorale delle singole liste.
5. Tali documenti saranno resi pubblici a mezzo affissione per 30 giorni all'Albo pretorio del Comune.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 110

Regolamenti

1. I Regolamenti di competenza consiliare sono predisposti dalla Giunta Comunale o di propria iniziativa o su mandato del Consiglio Comunale, che li approva con apposite deliberazioni.
2. I Regolamenti non possono contenere, in nessun caso, disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto: la loro efficacia è limitata all'ambito comunale.

Art. 111

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. L'efficacia dello Statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3. L'ambito parziale di efficacia dello Statuto è il territorio comunale.
4. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate da Regolamenti né da parte di enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 112

Interpretazione

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie
2. La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle leggi ed alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 113

Modifiche, revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.
2. La revisione statutaria può essere promossa, mediante il deposito presso il Segretario Comunale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa, da almeno:
 - a. un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - b. da un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati.
3. La proposta non può essere messa in discussione prima di trenta giorni e non oltre due mesi dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio curano che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.
4. Prima dell'approvazione consiliare lo schema di Statuto, deliberato dalla Giunta Comunale entro 120 giorni dall'entrata in vigore di norme di principio in materia di enti locali, deve essere pubblicizzato mediante apposito manifesto, sull'albo on-line e deve essere consentito l'accesso ai cittadini singoli o associati affinché entro trenta giorni dall'avviso possano essere avanzate proposte o osservazioni.
5. L'approvazione dello Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello Statuto. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
7. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo Statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo il limite di cui al comma 1. Con questo solo oggetto è convocato il consiglio comunale al quale sarà data la più ampia pubblicità. Il comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, farà precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.
8. La deliberazione dell'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 114

Entrata in vigore

1. Divenuta esecutiva la deliberazione della sua approvazione, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo on-line, all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 115

Difesa contro lo Statuto

1. La difesa contro lo Statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello Statuto del Comune.
2. Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo, giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3. Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.

Letto e sottoscritto.

Roccamonfina 12/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to/ Dott. Angelina Licciardi

IL SINDACO
f.to/Carlo Montefusco